

La disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei corrispettivi introitati dall'organizzazione di corsi di vela può essere diversificata sulla base delle seguenti considerazioni:

**Operazione posta fuori campo Iva: attività svolta da circolo affiliato in favore di soci, associati, partecipanti o, comunque, tesserati FIV**

Ove il circolo velico sia costituito in forma di associazione (riconosciuta o non), abbia uno statuto conforme alle previsioni del comma sette dell'art. 4 del d.p.r. 633/72 e succ. mod., sia regolarmente iscritto al registro coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche, potrà trovare applicazione, per tale attività, la previsione di cui al comma quarto della disposizione citata.

Tale norma esclude dal novero delle attività commerciali (e, quindi, le pone fuori dal campo di applicazione dell'Iva) "le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni....sportive dilettantistiche....anche se rese nei confronti....dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali."

Si ricorda che lo svolgimento di attività didattica è funzione propria e obbligata dei circoli affiliati (vedi art. 90 comma 18 lett. b legge 289/02).

A tale fattispecie sono completamente estranei i contenuti dei documenti di prassi citati nel quesito.

**Operazione esente da Iva: attività svolta da circolo affiliato in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente.**

La normativa Iva riconosce un'agevolazione, sotto forma di esenzione dal tributo, per particolari prestazioni rese, per la maggior parte, a privati. Il riferimento è l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 che, tra le operazioni esenti, elenca, al n. 20), le "prestazioni ... didattiche di ogni genere ... rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus".

Per l'applicabilità di questa previsione è però necessaria la sussistenza di un requisito soggettivo: le prestazioni didattiche devono essere rese da scuole riconosciute, intendendosi per tali gli organismi che abbiano ottenuto formale riconoscimento (la cosiddetta "presa d'atto") direttamente dai competenti organi della pubblica amministrazione.

Tale formale riconoscimento è venuto meno con il combinato disposto di cui alla legge 62/00 e legge 27/06 alla luce del quale l'amministrazione finanziaria ha emanato la circolare 22/08, ricordata nel quesito, che però prevede, per quanto di nostro interesse, al suo punto 4, che per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili nella competenza di Amministrazioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione della Pubblica Istruzione (si ricorda che il Coni "detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione" art. 2 comma 2 statuto Coni). Il documento di prassi citato prosegue dicendo che: "per questi organismi, pertanto, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia".

In ambito sportivo, si ritiene che il citato riconoscimento possa essere "effettuato anche dalle Federazioni sportive, organi del Coni, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali, già Ministero del turismo e dello spettacolo" (così si è espressa, citando numerosi precedenti, l'Agenzia delle Entrate da ultimo con la ris. n. 205/E del 24 giugno 2002). Inconferente appare anche il riferimento alla risoluzione n. 382/08 dell'agenzia delle entrate in quanto, in quella fattispecie, il

riconoscimento veniva effettuato da un ente di promozione sportiva che, come tale, non partecipa alla funzione pubblica del Coni.

In pratica, l'attività didattica concernente l'insegnamento di discipline sportive è considerata esente da Iva a condizione che sia svolta da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Resta inteso, infine, che l'agevolazione si applica solo se l'attività di insegnamento sportivo sia organizzata in un programma e che, comunque, sia distinta dal mero uso di attrezzature.

*Avv. Guido Martinelli*

---



Via Marzabotto n. 15 - 40133 Bologna

Tel. 051.384657 Fax 051.384112